

terzo comma, 19 2° comma, 20 2° comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. 602/1973.

Si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica e nel D.P.R. 43/1988. Si applica, altresì, l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni.

ART. 17

SANZIONI ED INTERESSI

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto del funzionario responsabile in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Per le violazioni di cui all'articolo 2, ultimo comma si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, a seconda della gravità, da determinare con atto del Sindaco

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo e 66, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996 e di quelle

ART. 15**ACCERTAMENTO**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, c. 4° del D.Lgs. 507/1993, il funzionario responsabile rivolge al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti.

Il funzionario responsabile utilizza, altresì, dati legittimamente acquisiti ai fini dell'accertamento di altro tributo ovvero richiede ad altri uffici pubblici o enti pubblici economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra, nel termine perentorio di trenta giorni, gli agenti della polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi del Comune ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'articolo 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di penetrazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e

caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 11 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta o altro.

ART. 13

NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 11 e 12, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di agevolazioni, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

ART. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93

ART. 11**DENUNCIA**

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale con raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 10, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con l'apposito modulo di versamento.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 12**DENUNCIA DI VARIAZIONE**

La denuncia di cui all'art. 11 primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità restino invariate. In

- a) obbligo di denuncia assolto contestualmente al pagamento;
- b) il pagamento deve essere fatto contestualmente a quello della tassa per l'occupazione dei suoli ed aree pubbliche;
- c) devono essere utilizzati gli appositi modelli forniti dal Comune di Golfo Aranci;
- d) in mancanza di autorizzazione può essere effettuato un versamento diretto presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.

ART. 10

TARIFFAZIONE

Per gli anni 1994 e 1995 la tassa è corrisposta in base alle tariffe ed alla classificazione vigenti delle aree e dei locali, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

espressamente di non voler cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 5 %

- c) abitazioni principali di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all' estero per più di 6 mesi all'anno 5 %

(nel limite massimo del 30% della tariffa)

parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore 10%

ART. 9

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50. per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili.

La riscossione della tassa giornaliera avviene con le seguenti modalità:

selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, sono previste le seguenti riduzioni:

| CATEGORIA | RIDUZIONE % |
|----------------------|-------------|
| Falegnameria | 5 |
| Autocarrozzerie | 5 |
| Autoficchine | 5 |
| Gommisti | 5 |
| Attività commerciali | 5 |
| Pubblici esercizi | 5 |

Ai sensi dell'articolo 59 2° comma, seconda parte, con decorrenza 1° gennaio 1996, nella zona in cui non é effettuata la raccolta, la tassa é dovuta in misura del 40 per cento.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non é svolto nella zona di residenza e di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente od é effettuato in grave violazione delle prescrizioni di apposito regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo é dovuto nella misura del 40 per cento.

Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1996.

Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1996.

A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

riduzione (massimo 1/3 della tariffa)

- a) abitazioni principali con unico occupante, avente una superficie non superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze 20 %
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando

3

4



5

alla tariffa prevista per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. →

ART. 8

AGEVOLAZIONI

★ *Esenzioni*

A decorrere dal 1.1.1996 sono esenti dalla tassa :

- a) abitazioni principali aventi superficie non superiore a 50 Mq, permanentemente utilizzate da singolo occupante di età superiore a 65 anni.

ESENZIONE:
 Prorogative (abitazioni
 Principali)
 - NON SUPERIORE
 AI 50 Mq
 - 1 OCCUPANTE DI
 ETÀ SUPERIORE A 65
 ANNI

Riduzioni

- a) per abitazioni principali aventi superficie non superiore a 50 Mq, permanentemente utilizzate da non più di due occupanti, ciascuno di età superiore a 65 anni: riduzione pari al 50%.
- b) Per le categorie di attività produttive, commerciali e di prestazioni di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico

1

2

- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- X d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a nessuna della seguenti utenze: acqua, luce, telefono.
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

senza:
- mobili
- acqua
- luce
- telefono

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

| CATEGORIA | PERCENTUALI DI RIDUZIONE % |
|----------------------------|----------------------------|
| Falegnamerie | 5 |
| Autocarrozzerie | 10 |
| Gommisti | 15 |
| Distributori di carburante | 5 X |
| Rosticcerie | 8 |
| Pasticcerie | 5 |
| Lavanderie | 5 |
| Ristoranti | 5 |

Per categorie diverse da quelle precedentemente indicate la riduzione è pari al 5%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

→ basta l'arredo
fatto

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Per le parti comuni del condominio di cui alla precedente lettera i), il comune qualora la relativa superficie non risulti dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, determina la tassa aumentando la superficie da ciascuno dichiarata, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 7

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate, nonché, quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

- i) e seguenti parti comuni del condominio: vani scale, vestiboli, anditi, cortili, portinerie, alloggi del portiere, lavanderie, locali per il riscaldamento centrale.

Aree

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) le aree scoperte destinate al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 lettere a), b) e c) della L.R. 31.10.1991 n 35. → *verificare spuale*
- e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni.

Sono comprese in quest'ultima categoria le aree adibite a banchine dei porti turistici.

Locali ed aree non utilizzate

anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.)

- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc)
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi

- 9 autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento
- 10 stabilimenti ed edifici industriali, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali tossici o nocivi fino al 31.12.1995
- 11 scuole di ogni ordine e grado
- 12 locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale.
- 13 stazioni ferroviarie e marittime
- 14 banche ed istituti di credito
- 15 distributori di carburante
- 16 impianti sportivi coperti o no
- 17 stabilimenti, cabine balneari e porti turistici
- 18 cabine telefoniche e simili
- 19 depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico

Parimenti restano invariate le tariffe in riferimento ai criteri di commisurazione del tributo.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

Locali

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi,

- 15 Aprile / 30 Giugno giornalmente escluse le Domeniche;
- 1° Luglio / 31 Agosto come sopra comprese le Domeniche e i festivi;
- 1° Settembre/15 Ottobre giornalmente escluse le Domeniche;
- 16 Ottobre / 14 Aprile settimanalmente.

Si precisa che nel periodo 1° Luglio / 31 Agosto il servizio è effettuato comprese le Domeniche ed i festivi nei centri urbani di Golfo Aranci e Rudalza.

I punti di raccolta, fino all'adozione del nuovo regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 59 1° comma del D.Lgs. 15.11.93 N° 507, restano quelli previsti dalla vigente disciplina.

ART. 5

CATEGORIE TASSABILI E CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

In ottemperanza all'articolo 79, 2° comma del D.Lgs. 15.11.93 N° 507, fino alla data del 21.12.94, la classificazione delle categorie tassabili resta quella vigente e precisamente:

- 1 abitazioni private
- 2 alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività, campeggi.
- 3 supermercati, empori e grandi complessi commerciali
- 4 teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto
- 5 circoli, sale da giuoco,
- 6 studi professionali in genere
- 7 ospedali, istituti di cura pubblici e privati, limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali fino al 31.12.1995
- 8 negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto

e comunque conduzione occupazione e detenzione anche di fatto) occupi o detenga locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restando, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 4

AMBITO E MODALITÀ' PRINCIPALI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, cui il Comune provvede mediante appalto con diritto di privativa, è svolto nell'ambito del centro urbano di Golfo Aranci ed è esteso alle seguenti località con insediamenti sparsi:

| | |
|---------------|---|
| BADOS: | Villaggio Nodu Pianu, ville sparse |
| CALA SASSARI: | Villaggio Spiaggia Bianca, zona ville |
| TERRATA: | Villaggi Sottomonte e Supramonte, Terrata Mare, ville sparse; |
| MARANA: | Villaggi: Cala Reale, Eucaliptus, Punta Marana, Pedra Concada, Marineledda, Baia de Bahas, Centro commerciale Punta Marana, Vela Blù, porto turistico Punta Marana, ville sparse. |

SOS ARANCIS

In anzidette località il servizio, svolto continuativamente, si effettua con le seguenti modalità:

ART. 1**OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Golfo Aranci della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

ART. 2**PRESUPPOSTO**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

E' fatto divieto di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree od impianti diversi da quelli a tale scopo autorizzati.

ART. 3**SOGGETTI PASSIVI
SOGGETTI RESPONSABILI**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi (titolo, occupazione, detenzione, proprietà, usufrutto, uso di abitazione, locazione, comodato,

REP ESECUTIVO

in data 08/03/95

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI



COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari